

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Notifica dell'Unione europea conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

(2021/C 117 I/01)

L'Unione europea comunica al Regno Unito e al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie quanto segue in relazione all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»).

I. REVISIONE DELL'ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Le informazioni che seguono sostituiscono quelle notificate al Regno Unito il 29 gennaio 2021.

1. ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE CHE RICHIEDONO UNA NOTIFICA DA EFFETTUARSI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE O ALL'INIZIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- a) *Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera a): Notifica delle unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini di ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)]*

Spagna

L'autorità nazionale per il trattamento dei dati PNR è l'Ufficio nazionale per l'informazione sui passeggeri (National Passenger Information Office; Oficina Nacional de Información de Pasajeros, ONIP), con sede presso il Centro di intelligence contro il terrorismo e la criminalità organizzata (Intelligence Centre for Counterterrorism and Organised Crime; Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO).

Indirizzo: Josefa Valcárcel, 28

E-mail: citco.onip@interior.es

Tel. +34 915372691 Sala Zar 24/7

- b) **Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto**

Repubblica ceca

1. Municipal Public Prosecutor's Office in Prague
Náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5
Tel. +420 257111611
Fax: +420 257111723
E-mail: podatelna@msz.pha.justice.cz

Italia

Le corti d'appello sono le autorità competenti per l'esecuzione di un mandato d'arresto.

- c) **Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto**

Danimarca

The Director of Public Prosecutions
Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K,

Tel. +45 72689000

rigsadvokaten@ankl.dk,

a condizione che un tribunale danese abbia dapprima emesso un mandato d'arresto europeo.

- d) **Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera c): Notifica dell'autorità competente per il ricevimento delle richieste di transito attraverso il territorio di uno Stato membro di un ricercato che deve essere consegnato**

Italia

Il ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione giudiziaria internazionale) è l'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale relativa alle richieste di transito.

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Tel. +39 0668852130

- e) **Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera e): Notifica dell'autorità centrale competente per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale] e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale**

Germania

Autorità centrale competente per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale:

Federal Office of Justice (Bundesamt für Justiz)
Division (Referat) IV 2
International matters relating to central registers (Internationale Registerangelegenheiten)
Adenauerallee 99 - 103
D - 53113 BONN

Tel. +49 2289941040

Fax: +49 228994105603

Sito web: www.bundesjustizamt.de

E-mail: bzr.international@bfj.bund.de

Autorità centrali competenti per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale:

La procura della circoscrizione in cui l'organo giurisdizionale competente ha emesso la sua sentenza.

Grecia

HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE

DEPARTMENT OF CRIMINAL RECORDS

Indirizzo: Mesogeion 96, 115 27 Athens – HELLAS

Tel. +30 2131307042

E-mail: ypdipimi@otenet.gr

Italia

Il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio III (casellario) è l'autorità centrale competente per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del titolo IX (Scambio di informazioni del casellario giudiziale) della parte terza dell'accordo (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) e per gli scambi di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

E-mail: casellario.centrale@giustizia.it e ufficio3grazie.dginterni.dag@giustizia.it

Tel. +39 066818912

Fax: +39 0668807558

- f) **Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera f): Notifica dell'autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del titolo XI [Congelamento e confisca], a rispondervi e ad eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione**

Grecia

HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE

DIRECTORATE OF SPECIAL LEGAL AFFAIRS

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

Indirizzo: Mesogeion 96, 115 27 Athens – HELLAS

Tel. +30 2131307311/7312

E-mail: minjustice.penalfairs@justice.gr

Italia

Il ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione giudiziaria internazionale) è l'autorità centrale competente per il ricevimento e la trasmissione delle richieste effettuate a norma del titolo XI (Congelamento e confisca) della parte terza dell'accordo (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale).

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Tel. +39 0668852130

3. Altre notifiche

- a) *Stati membri che intendono notificare la loro autorità centrale o, se l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo prevede, le loro autorità centrali, per assistere le autorità giudiziarie competenti per l'emissione e l'esecuzione di un mandato d'arresto*

Repubblica ceca

1. Ministry of Justice of the Czech Republic mezinárodní odbor trestní (International Department for Criminal Matters)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tel. +420 221997435
Fax: +420 221997986
E-mail: mot@msp.justice.cz

Grecia

HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE
DIRECTORATE OF SPECIAL LEGAL AFFAIRS
DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW
Address: Mesogeion 96, 115 27 Athens – HELLAS
Tel. +30 2131307311/7312
E-mail: minjustice.penalaaffairs@justice.gr

Italia

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione giudiziaria internazionale). L'autorità centrale è competente per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo LAW.SURR.85, paragrafi 1 e 2. L'autorità centrale fornisce assistenza alle autorità giudiziarie competenti ed è responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto, nonché di tutta la relativa corrispondenza ufficiale.

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Tel. +39 0668852130

II. ALTRE NOTIFICHE AI SENSI DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE

1. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.SURR.79, PARAGRAFO 4/Dell'articolo LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica a nome dei seguenti Stati che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui all'articolo LAW.SURR.79, paragrafo 2, non si applicherà purché il reato su cui si basa il mandato sia uno dei reati elencati all'articolo LAW.SURR.79, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato emittente, e punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni:

Belgio, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi (¹), Austria, Polonia, Portogallo, Romania.

(¹) Si rammenta che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, conformemente al suo articolo FINPROV.1, non si applica alla parte caraibica dei Paesi Bassi (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) né ai paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

2. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.SURR.82, PARAGRAFO 2/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 1

L'Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che l'articolo LAW.SURR.82, paragrafo 1, si applicherà solo in relazione:

- a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;
- b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo LAW.SURR.79, paragrafo 3; e
- c) al terrorismo quale definito nell'ALLEGATO LAW-7 dell'accordo:

Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia.

L'Unione europea informa il Regno Unito che i seguenti Stati membri hanno indicato che non intendono effettuare una notifica ai sensi dell'articolo LAW.SURR.82, paragrafo 2 (¹):

Bulgaria, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Romania, Slovenia.

3. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.SURR.83, PARAGRAFO 2/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 1

L'Unione europea effettua, a nome dei seguenti Stati membri, le notifiche indicate in appresso:

I seguenti Stati non consegneranno i propri cittadini: Germania, Grecia, Francia, Croazia, Lettonia, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.

La Francia inoltre non consegnerà una persona che era cittadino francese alla data in cui è stato commesso il fatto.

I seguenti Stati subordinano la consegna dei propri cittadini ad alcune condizioni:

Bulgaria: la consegna dei suoi cittadini sarà autorizzata solo su base di reciprocità.

La Repubblica ceca e l'Austria non consegneranno un proprio cittadino a meno che la persona ricercata acconsenta alla consegna.

Danimarca: la consegna può essere rifiutata se la persona ricercata è un cittadino danese e il reato punibile non può comportare la detenzione o un'altra misura privativa della libertà per un periodo superiore a quattro anni ai sensi del diritto danese.

La consegna non sarà rifiutata per tali motivi se la persona ricercata ha vissuto nel territorio del Regno Unito nei due anni precedenti il reato e il reato può essere punito con la detenzione per almeno un anno ai sensi del diritto danese.

Un presupposto è che anche il Regno Unito consegni i propri cittadini. In caso contrario, gli organi giurisdizionali decideranno caso per caso se sussistano specifiche considerazioni attinenti all'applicazione del diritto per la consegna della persona.

Estonia: l'Estonia subordina la consegna dei propri cittadini a determinate condizioni. L'Estonia non consegnerà cittadini estoni per l'esecuzione di una pena di reclusione se la persona ha chiesto che la pena sia eseguita in Estonia. L'Estonia consegnerà i propri cittadini che risiedono permanentemente in Estonia per la durata del procedimento penale solo a condizione che la pena inflitta a una persona nel Regno Unito sia eseguita in Estonia.

Cipro: la consegna di cittadini della Repubblica di Cipro sarà autorizzata solo su base di reciprocità.

(¹) Fatta salva la possibilità di cui all'articolo LAW.SURR.82, paragrafo 3.

Lituania: la consegna di cittadini della Repubblica di Lituania sarà autorizzata su base di reciprocità. Se un mandato d'arresto è emesso ai fini di un'azione penale, un cittadino della Repubblica di Lituania è consegnato a condizione che, dopo che l'organo giurisdizionale ha pronunciato la sentenza nel paese che emette il mandato d'arresto, la persona sia trasferita nella Repubblica di Lituania per scontarvi la pena detentiva, se la persona interessata o l'ufficio della procura generale (Office of the Prosecutor General's Office) della Repubblica di Lituania lo richiede.

Lussemburgo: la consegna dei suoi cittadini sarà autorizzata:

- i) su base di reciprocità e
- ii) solo a condizione che la persona ricercata, su sua richiesta e con l'accordo della procura generale del Granducato di Lussemburgo, sia rinviata nel Granducato di Lussemburgo per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nello Stato emittente.

Ungheria: qualora la persona oggetto di un mandato d'arresto ai fini di un'azione penale sia cittadino ungherese o residente in Ungheria, la persona ricercata è consegnata solo se l'autorità giudiziaria emittente fornisce una garanzia adeguata che, in caso di condanna a una pena o misura di sicurezza privativa della libertà definitive, la persona ricercata, su sua richiesta, sarà rinviata in Ungheria per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente.

Malta: la consegna dei suoi cittadini sarà autorizzata solo su base di reciprocità.

Paesi Bassi ⁽³⁾: la consegna a seguito di un mandato d'arresto ai fini di un'azione penale non è autorizzata in caso di richiesta di consegna di un cittadino dei Paesi Bassi.

I cittadini dei Paesi Bassi possono essere consegnati al fine di esercitare un'azione penale a condizione che lo Stato richiedente rilasci una garanzia che la persona ricercata, conformemente alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, conclusa il 21 marzo 1983 a Strasburgo, sarà rinviata nei Paesi Bassi per scontarvi la pena dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 11 della Convenzione, se una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà senza beneficio della sospensione condizionale della pena sono state pronunciate nei suoi confronti dopo la consegna.

Portogallo: la Repubblica portoghese dichiara, ai fini dell'articolo LAW.SURR.83 dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito, di procedere alla consegna dei propri cittadini solo su base di reciprocità e alle seguenti condizioni:

- i) nei casi di terrorismo e criminalità organizzata internazionale; e
- ii) a fini di procedimento penale e a condizione che lo Stato richiedente garantisca che rinvierà la persona consegnata nella Repubblica portoghese affinché quest'ultima possa scontare la sanzione o la misura eventualmente imposta nei suoi confronti in Portogallo, una volta che la condanna sia stata riesaminata e confermata conformemente al diritto portoghese, a meno che la persona consegnata non rifiuti espressamente di essere rinviata.

Romania: la consegna di cittadini a fini di indagine/azione penale è effettuata a condizione che, in caso di pronuncia di una pena detentiva, la persona consegnata sia ritrasferita in Romania.

Nel caso in cui il mandato d'arresto sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà o di una misura privativa della libertà, la consegna sarà rifiutata se la persona ricercata è cittadino rumeno e dichiara di rifiutare l'esecuzione della pena nello Stato emittente. In tale caso la sentenza sarà riconosciuta in Romania.

L'Unione europea informa il Regno Unito che i seguenti Stati membri hanno indicato che non effettuano alcuna notifica ai sensi dell'articolo LAW.SURR.83, paragrafo 2, prima frase ⁽⁴⁾:

Belgio, Irlanda, Spagna, Italia.

⁽³⁾ Si rammenta che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, conformemente al suo articolo FINPROV.1, non si applica alla parte caraibica dei Paesi Bassi (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) né ai paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

⁽⁴⁾ Fatta salva la possibilità di cui all'articolo LAW.SURR.83, paragrafo 2, terza frase.

4. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.SURR.86, PARAGRAFO 2/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea effettua, a nome dei seguenti Stati membri, le notifiche in appresso relative all'accettazione di un mandato d'arresto emesso o tradotto in una o più altre lingue degli Stati:

La Danimarca accetta mandati d'arresto in inglese, oltre che in danese.

La Germania accetterà un mandato d'arresto in inglese, se il Regno Unito a sua volta è disposto ad accettare un mandato d'arresto emesso in tedesco dalle autorità giudiziarie tedesche.

L'Estonia accetta mandati d'arresto in inglese, oltre che in estone.

Croazia: in casi urgenti la Croazia accetterà mandati d'arresto in inglese, se il Regno Unito a sua volta è disposto ad accettare mandati d'arresto emessi in croato dalla Croazia.

Il Lussemburgo accetta mandati d'arresto in inglese, oltre che in francese e tedesco.

L'Ungheria accetta, in caso di reciprocità, mandati d'arresto in inglese, oltre che in ungherese, se il Regno Unito a sua volta è disposto ad accettare mandati d'arresto emessi in ungherese dall'Ungheria.

I Paesi Bassi ^(*) accettano mandati d'arresto in inglese, oltre che in neerlandese.

L'Austria accetterà un mandato d'arresto in inglese, se il Regno Unito a sua volta è disposto ad accettare un mandato d'arresto emesso in tedesco dalle autorità giudiziarie austriache.

La Romania accetta mandati d'arresto in inglese o francese, oltre che in rumeno.

La Finlandia accetta mandati d'arresto in inglese, oltre che in finlandese e svedese.

5. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.SURR.91, PARAGRAFO 4/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 1

L'Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che gli stessi desiderano avvalersi della possibilità di cui all'articolo LAW.SURR.91, paragrafo 4, seconda frase, indicando le modalità in base alle quali è possibile revocare il consenso:

Bulgaria: un consenso alla consegna potrebbe essere revocato entro tre giorni da quando viene raccolto dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Qualora la persona ricercata abbia revocato il proprio consenso, le procedure di consegna proseguono conformemente alle disposizioni generali della legge sull'estradizione e sul mandato d'arresto europeo.

Danimarca: un consenso alla consegna può essere revocato conformemente al diritto danese. Ciò significa che un consenso può essere revocato in qualsiasi momento fino al verificarsi della consegna.

Spagna: il consenso può essere revocato in qualsiasi momento fino a quando non sia divenuta definitiva la decisione dell'organo giurisdizionale.

Austria: una persona interessata può presentare un ricorso avverso la decisione dell'organo giurisdizionale relativa alla sua consegna a motivo del consenso da lei espresso entro tre giorni dalla notifica della decisione dell'organo giurisdizionale. La presentazione del ricorso sarà implicitamente considerata come revoca del consenso alla consegna.

Finlandia: il consenso alla consegna, la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità e il consenso a un'eventuale consegna successiva possono essere revocati fino a quando non sia stata attuata la decisione sulla consegna. Se il consenso alla consegna è revocato, l'organo giurisdizionale prende in esame la questione della consegna.

La Svezia consentirà la revoca del consenso alla consegna nonché la revoca della rinuncia al beneficio della regola della specialità. Conformemente ai principi generali del diritto procedurale, una revoca del consenso alla consegna sarà presa in considerazione se interviene prima che sia presa la decisione sulla consegna. Una revoca della rinuncia al beneficio della regola della specialità sarà presa in considerazione se interviene prima che sia eseguita la decisione sulla consegna.

L'Unione europea informa il Regno Unito che i seguenti Stati membri hanno indicato che non effettuano alcuna notifica ai sensi dell'articolo LAW.SURR.91, paragrafo 4, prima frase:

Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia.

^(*) Si rammenta che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, conformemente al suo articolo FINPROV.1, non si applica alla parte caraibica dei Paesi Bassi (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) né ai paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

6. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.SURR.105, PARAGRAFO 1/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica a nome dei seguenti Stati membri che, su base di reciprocità, si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna:

Malta, Austria, Romania.

7. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.SURR.106, PARAGRAFO 1/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica a nome dei seguenti Stati membri che, nei rapporti con altri Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato, diverso dallo Stato di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna:

Malta, Austria, Romania.

8. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.CONFISC.4, PARAGRAFO 4/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che l'articolo LAW.CONFISC.4 si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche, nel rispetto del principio di reciprocità:

Belgio*, Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Italia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo*, Slovacchia.

* Belgio: le autorità giudiziarie belghe possono fornire l'assistenza richiesta anche in relazione ai conti detenuti presso istituti finanziari diversi dalle banche, su base di reciprocità, e purché misure analoghe o le informazioni richieste possano essere adottate o ottenute in un caso nazionale analogo ai sensi della legislazione nazionale, in particolare a norma dell'articolo 46 quater del codice di procedura penale.

* Portogallo: la Repubblica portoghese dichiara di essere disposta, su base di reciprocità, ad adottare misure e a fornire dettagli anche in relazione ai conti detenuti presso istituti finanziari diversi dalle banche, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine fosse autorizzata in un caso nazionale analogo.

9. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.CONFISC.5, PARAGRAFO 5/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che l'articolo LAW.CONFISC.5 si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche, nel rispetto del principio di reciprocità:

Belgio*, Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Italia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo*, Slovacchia.

* Belgio: le autorità giudiziarie belghe possono fornire l'assistenza richiesta anche in relazione ai conti detenuti presso istituti finanziari diversi dalle banche, su base di reciprocità, e purché misure analoghe o le informazioni richieste possano essere adottate o ottenute in un caso nazionale analogo ai sensi della legislazione nazionale, in particolare a norma dell'articolo 46 quater del codice di procedura penale.

* Portogallo: la Repubblica portoghese dichiara di essere disposta, su base di reciprocità, a fornire i particolari delle operazioni bancarie anche in relazione ai conti detenuti presso istituti finanziari diversi dalle banche, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine fosse autorizzata in un caso nazionale analogo.

10. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.CONFISC.6/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati >I, che l'articolo LAW.CONFISC.6 si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche, nel rispetto del principio di reciprocità:

Belgio*, Repubblica ceca*, Danimarca, Grecia, Italia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo*.

-
- * Belgio: le autorità giudiziarie belghe possono fornire l'assistenza richiesta anche in relazione ai conti detenuti presso istituti finanziari diversi dalle banche, su base di reciprocità, e purché misure analoghe o le informazioni richieste possano essere adottate o ottenute in un caso nazionale analogo ai sensi della legislazione nazionale, in particolare a norma dell'articolo 46 quater del codice di procedura penale.
 - * Repubblica ceca: si applica solo ai conti detenuti nelle cooperative di risparmio e credito e ai conti detenuti presso una persona autorizzata a registrare strumenti di investimento o titoli scritturali.
 - * Portogallo: la Repubblica portoghese dichiara di essere disposta, su base di reciprocità, a monitorare e comunicare i risultati anche in relazione ai conti detenuti presso istituti finanziari diversi dalle banche, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine fosse autorizzata in un caso nazionale analogo.

11. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.CONFISC.15, PARAGRAFO 2/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica a nome dei seguenti Stati membri che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui all'articolo LAW.CONFISC.15, paragrafo 1, lettera b), non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia

- a) uno dei reati elencati all'articolo LAW.SURR.79, paragrafo 4, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e
- b) punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni:

Belgio, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Austria, Polonia, Portogallo.

12. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.CONFISC.23, PARAGRAFO 3/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2

L'Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, le lingue in appresso che, oltre alle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, possono essere usate per la presentazione delle richieste di cui al titolo XI dell'accordo:

Estonia: inglese.

Croazia: in casi urgenti l'inglese, se il Regno Unito è a sua volta disposto ad accettare il croato.

Cipro: inglese.

Lussemburgo: inglese.

Ungheria: inglese, se il Regno Unito è a sua volta disposto ad accettare l'ungherese.

Paesi Bassi ⁽⁶⁾: inglese.

Austria: inglese, se il Regno Unito è a sua volta disposto ad accettare il tedesco.

Romania: inglese e francese.

13. NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO LAW.CONFISC.23, PARAGRAFO 7/DELL'ARTICOLO LAW.OTHER.134, PARAGRAFO 2. STATI MEMBRI CHE RICHIEDONO LA TRADUZIONE DI QUALSIASI DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DELLA RICHIESTA IN UNA DELLE LORO LINGUE UFFICIALI O IN QUALSIASI ALTRA LINGUA UFFICIALE DELL'UNIONE

L'Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che lo Stato membro interessato richiede la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente all'articolo LAW.CONFISC.23, paragrafo 3:

⁽⁶⁾ Si rammenta che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, conformemente al suo articolo FINPROV.1, non si applica alla parte caraibica dei Paesi Bassi (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) né ai paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia*, Italia, Cipro (⁷), Lettonia, Lituania, Ungheria*, Austria*, Polonia, Portogallo, Romania (⁸), Slovacchia.

-
- * Croazia: la documentazione è tradotta in lingua croata; tuttavia, in casi urgenti, sarà accettata la documentazione in inglese, se il Regno Unito a sua volta è disposto ad accettare la documentazione giustificativa di una richiesta della Croazia in lingua croata.
 - * L'Ungheria chiede che i documenti siano redatti in ungherese o inglese, se il Regno Unito è a sua volta disposto ad accettare l'ungherese.
 - * L'Austria chiede che i documenti siano redatti in tedesco o inglese, se il Regno Unito è a sua volta disposto ad accettare il tedesco.

L'Estonia chiede che i documenti siano redatti in estone o in inglese.

(⁷) Ossia greco e inglese.

(⁸) Ossia rumeno, inglese o francese.